

**CONSIDERAZIONI - OSSERVAZIONI al P.R.A.C.**  
Piano Regionale Attività Cava - DGRV 2015 del 4.11.13  
**- FOCUS sull'Ambito Estrattivo di Verona -**

Che... tra le potenziali aree dove scavare, vi sia anche il "Centro Storico" di Verona... forse è... esagerato!!!

Le CONSIDERAZIONI e le OSSERVAZIONI espresse, oltre a limitarsi all'Ambito Estrattivo di Verona, sono attinenti... solo alle Cave di Ghiaia e di Sabbia!!

## CONSIDERAZIONI - OSSERVAZIONI al P.R.A.C. - Piano Regionale Attività Cava - DGRV 2015 del 4.11.13

### DGRV 2015 del 4.11.13

TESTO esaminato	Pag. 1/3	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI	N° 001
Nel settore estrattivo, compito fondamentale della Regione è quello della pianificazione delle attività di cava attraverso lo strumento del Piano Regionale delle Attività di Cava (PRAC) previsto dall'art. 4 della L.R. 07.09.82, n. 44. La Giunta regionale, preso atto del fatto che la Regione non si è ancora formalmente dotata di un piano, con provvedimento n.882 del 21.06.11 ha disposto l'avvio delle attività per la formazione di una nuova proposta di PRAC, in aggiornamento della versione di piano adottata nel 2008 e mai approvata.		Il PRAC essendo lo strumento attuativo della L.R. 44/82 solo a questa può fare riferimento. Qualsiasi altro riferimento a Delibere di Giunta non approvate e/o a Progetti di Legge che non sono ancora stati ne adottati e tanto meno mai approvati dal Consiglio Regionale, non può essere scritto e/o riportato nella DGRV 2015 del 4.11.2013 e/o negli Allegati.	Tutto il procedimento di adozione della DGRV 2015 del 4.11.2013 potrebbe essere stato compromesso da un vizio di forma, visto che, si fa riferimento al Progetto di Legge 284 (nel seguito PdL 284) che essendo solo un "progetto di legge", non ha efficacia? Per questo motivo si ritiene che la DGRV 2015/13 sia nulla ed illegittima?	
TESTO esaminato	Pag. 1/3	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI	N° 002
La fase di consultazione si è conclusa con l'espressione, da parte della Commissione Regionale VAS, quale Autorità Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica, del parere n.8 del 24.01.2013.		Se il Parere n° 8 del 24.01.2013 della Commissione V.A.S. Regionale, non è "Allegato" ad una Delibera la DGRV 2015 che lo cita è legittima?	La mancanza, in allegato alla DGRV 2015 del Parere della Commissione VAS potrebbe rappresentare un altro vizio di forma ed inficiare il provvedimento?	

### Allegato "A" - RELAZIONE TECNICA

TESTO esaminato	Pag. 5/104	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI	N° 003
Questi ultimi documenti sono stati oggetto di consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale e poi approvati dalla Commissione Regionale VAS con parere n. 8 del 24.01.2013, mentre la nuova proposta legislativa è, come PDL n. 284, in corso di esame da parte della terza Commissione Consiliare.		Richiamare nella Relazione Tecnica del PRAC il "PdL 284" se questa può anche essere una notizia... "da ricordare", si ritiene che questo possa costituire un grave "vizio di forma" che rende nulla ed illegittima la DGRV 2015/13	Aver adottato il PRAC con riferimenti al "PdL 284" rende nulla ed illegittima la DGRV 2015/13 e tutti gli Allegati?	

<b>TESTO esaminato</b>	<b>Pag. 5/104</b>	<b>CONSIDERAZIONI</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>	<b>N° 004</b>
Il presente Piano, ancorché previsto e formalmente ancorato alla vigente L.R. 44/82, intende fare principale e forte riferimento al nuovo assetto istituzionale e normativo delineato dal PDL 284 e alle indicazioni derivanti dalla documentazione preliminare di VAS.		Se il è PRAC previsto dalla LR 44/82 non può che fare riferimento a quella legge ed è quindi evidente che il PRAC non può fare riferimento ad una Legge che è inesistente, qual'è il "PdL 284".	Aver adottato il PRAC con riferimenti al "PdL 284" rende nulla ed illegittima la DGRV 2015/13 e tutti gli Allegati?	
<b>TESTO esaminato</b>	<b>Pag. 6/104</b>	<b>CONSIDERAZIONI</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>	<b>N° 005</b>
La L.R. 44/82 affida al PRAC il compito fondamentale di svolgere la pianificazione regionale nel settore estrattivo per i materiali del gruppo A. Il progetto di legge n. 284 prevede che il PRAC possa essere redatto e approvato anche per stralci, relativi a uno o più materiali, e che disciplini le attività di coltivazione per i soli materiali di competenza regionale (gruppo A) individuati non più in rapporto al grado di utilizzazione del territorio, bensì distinti in funzione degli interessi locali e regionali.		Richiamando che PRAC non può fare riferimento ad una Legge inesistente, qual è il "PdL 284", va evidenziato che una approvazione del PRAC per stralci è in netto contrasto con le Direttive Europee a protezione dell'ambiente che vietano, proprio la suddivisione per stralci e obbligano ad un esame che sia totale e completo sull'intero piano o programma.	Aver adottato il PRAC con riferimenti al "PdL 284" rende nulla ed illegittima la DGRV 2015/13 e tutti gli Allegati? Adottare e/o approvare Programmi o Piani per stralci e non nella loro interezza è vietato dalle direttive europee?	
<b>TESTO esaminato</b>	<b>Pag. 6/104</b>	<b>CONSIDERAZIONI</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>	<b>N° 006</b>
In sede di redazione del Documento Preliminare di Piano e del Rapporto Ambientale Preliminare era stato ritenuto opportuno prevedere la pianificazione regionale come stabilita dal PDL n. 284, per tutti i materiali del gruppo A da questo previsti e costituiti da: <i>sabbie e ghiaie; materiale detritico; calcari per usi industriali e per costruzioni; argille; basalti e materiali vulcanici</i> . Tuttavia, nel corso delle analisi finalizzate alla redazione del piano è emersa l'opportunità di procedere alla pianificazione soltanto per i materiali: <i>sabbia e ghiaia; calcare per costruzioni; detrito</i> .		Richiamando che PRAC non può fare riferimento ad una Legge inesistente, qual è il "PdL 284", va evidenziato che una approvazione del PRAC per stralci è in netto contrasto con le Direttive Europee a protezione dell'ambiente che vietano, proprio la suddivisione per stralci e obbligano ad un esame che sia totale e completo sull'intero piano o programma.	Aver adottato il PRAC con riferimenti al "PdL 284" rende nulla ed illegittima la DGRV 2015/13 e tutti gli Allegati? Adottare e/o approvare Programmi o Piani per stralci e non nella loro interezza è vietato dalle direttive europee?	
<b>TESTO esaminato</b>	<b>Pag. 9/104</b>	<b>CONSIDERAZIONI</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>	<b>N° 007</b>
Tra le norme comunitarie, oltre alle direttive		Forse in questo capoverso c'era da	Nel predisporre ed adottare il PRAC	

già indicate, va segnalata la direttiva 85/337/CEE (e la successiva 97/11/CE) che ha imposto la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per l'apertura di nuove cave con più di 500.000 mc3/annui di materiale estratto o un'area interessata superiore a 20 ettari.		aggiungere che la Direttiva 85/337CEE oltre ad essere stata modificata con la Direttiva 97/11CE è stata modificata anche con le direttive 2003/35/CE, 2009/31/CE e 2011/92/UE.	sono state viste e applicate tutte le direttive europee anche di quelle non ancora recepite nell'ordinamento nazionale?	
<b>TESTO esaminato</b>	<b>Pag. 10/104</b>	<b>CONSIDERAZIONI</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>	<b>N° 008</b>
Il PDL 284, pur mantenendosi il più possibile vicino all'articolato ed ai contenuti della L.R. 44/82, recependo così quanto di positivo la stessa ha saputo esprimere, inserisce nel corpus della medesima una serie di semplificazioni, innovazioni e modifiche suggerite, oltre che dall'evolversi del quadro normativo, imprenditoriale, economico, ed ambientale, anche dall'esperienza maturata nel corso di una applicazione trentennale		Continua ad apparire anomalo il voler continuare a richiamare il "PdL 284", perché un progetto di legge è evidente che non ha alcun valore finché non diventa legge.	Aver adottato il PRAC con riferimenti al "PdL 284" rende nulla ed illegittima la DGRV 2015/13 e tutti gli Allegati?	
<b>TESTO esaminato</b>	<b>Pag. 11/104</b>	<b>CONSIDERAZIONI</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>	<b>N° 009</b>
Con Deliberazione n. 1973 in data 02 ottobre 2012 la Giunta Regionale del Veneto ha adottato il Documento Preliminare di Piano e il Rapporto Ambientale Preliminare del Piano Regionale delle Attività di Cava (PRAC) e avviato la fase di consultazione.		Se alla data del 2 ottobre 2012 il "PdL 284" non era ancora stato licenziato dalla Commissione competente, forse nel Rapporto Ambientale Preliminare non vi è cenno del "PdL 284"	Se nel PRAC adottato si continua a fare riferimento al "PdL 284" (come se fosse normale citare una "non legge") allora anche il Rapporto Ambientale Preliminare doveva essere integrato?	
<b>TESTO esaminato</b>	<b>Pag. 11/104</b>	<b>CONSIDERAZIONI</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>	<b>N° 010</b>
Il progetto di legge n. 284 semplifica significativamente il sistema complessivo della pianificazione. Infatti non sono più previsti il Piano Provinciale delle Attività di Cava e il Programma Provinciale di Escavazione.		Se la L.R. 44/82 prevede sia il Piano Provinciale delle Attività di Cava e il Programma Provinciale di Escavazione il PRAC deve tenerne conto.	Aver adottato il PRAC con riferimenti al "PdL 284" rende nulla ed illegittima la DGRV 2015/13 e tutti gli Allegati?	
<b>TESTO esaminato</b>	<b>Pag. 12/104</b>	<b>CONSIDERAZIONI</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>	<b>N° 011</b>
Dai principi generali di formazione del PRAC, tenuto conto sia della legge vigente che del nuovo disegno di legge, discendono i seguenti obiettivi strategici che il piano deve		Si continua ad evidenziare l'anomalia o peggio "il vizio di forma" in quanto si continua a citare nel PRAC un "disegno	Aver adottato il PRAC con riferimenti al "PdL 284" rende nulla ed illegittima la DGRV 2015/13 e tutti gli Allegati?	

perseguire: - utilizzazione ottimale delle risorse in quanto non riproducibile; - tutela dell'ambiente nelle sue componenti paesaggistiche, territoriali e naturalistiche; - tutela del settore economico.		di legge” il cosiddetto “PdL 284” che ovviamente non ha alcun valore.		
<b>TESTO esaminato</b>	<b>Pag. 13/104</b>	<b>CONSIDERAZIONI</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>	<b>N° 012</b>
3.3 I PARERI DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE		Questi pareri “ambientali” non dovevano essere parte integrante del PRAC?	Non aver “allegato” alla DGRV 2015/13 anche i pareri dei soggetti competenti in materia ambientale è altro grave vizio di forma?	
<b>TESTO esaminato</b>	<b>Pag. 14/104</b>	<b>CONSIDERAZIONI</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>	<b>N° 013</b>
3.4 IL PARERE DELL'AUTORITA' AMBIENTALE La fase di consultazione si è conclusa con l'espressione, da parte della Commissione Regionale VAS quale Autorità Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica, del parere n.8 del 24.01.2013, che ha formulato i seguenti indirizzi e prescrizioni:		Il Parere dell'Autorità Ambientale non doveva essere un allegato importante e quindi parte integrante del PRAC?	Non aver “allegato” alla DGRV 2015/13 Parere dell'Autorità Ambientale è altro grave vizio di forma?	
<b>TESTO esaminato</b>	<b>Pag. 23/104</b>	<b>CONSIDERAZIONI</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>	<b>N° 014</b>
<b>4.2 PRINCIPALI VINCOLI</b> Le specifiche leggi di tutela delle varie componenti ambientali e paesaggistiche e gli strumenti di pianificazione territoriale hanno introdotto vincoli e limitazioni di uso del territorio che condizionano l'attività estrattiva fino a precluderne la localizzazione all'interno di determinate aree.		Una considerazione questa come riportata a lato che sarebbe d'obbligo da applicare, ma che nel PRAC non sembra sia stata rispettata.	Il PRAC adottato non sembra abbia rispettato tutti questi vincoli e pertanto anche questo è un altro vizio di forma sostanziale?	
<b>TESTO esaminato</b>	<b>Pag. 23/104</b>	<b>CONSIDERAZIONI</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>	<b>N° 015</b>
Il PRAC deve quindi individuare le aree a tutela assoluta (o non compatibili allo svolgimento di attività estrattiva) e aree a tutela condizionata (o a compatibilità condizionata). Le aree di tutela assoluta costitui-		Una considerazione questa come riportata a lato, in particolare: “Il PRAC deve quindi individuare le aree a tutela assoluta (o non compatibili allo svolgimento di attività estrattiva) e	Il PRAC adottato non sembra abbia rispettato tutti questi vincoli e pertanto anche questo è un altro vizio di forma sostanziale?	

scono zone di esclusione che devono essere sottratte dalla georisorsa teorica al fine della definizione delle georisorse potenziali. Nelle aree soggette a tutela condizionata, l'attività estrattiva è permessa con opportune misure di tutela e/o specifiche autorizzazioni, secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento.		aree a tutela condizionata (o a compatibilità condizionata)" che sarebbe d'obbligo da applicare, ma che nel PRAC non sembra sia stata rispettata.	
<b>TESTO esaminato</b>	<b>Pag. 24/104</b>	<b>CONSIDERAZIONI</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>   <b>N° 016</b>
Il <b>Piano Regionale di Sviluppo - PRS</b> individua nel <b>Piano Territoriale Regionale di Coordinamento – PTRC</b> il " <i>supporto territoriale delle scelte e degli strumenti regionali di programmazione economica e sociale.</i> " Il PTRC in vigore dal 1992 ha di fatto regolamentato e indirizzato i vari livelli di pianificazione territoriale ed urbanistica.		Il PRAC come elaborato dovrebbe dare maggiore attenzione alle norme già in vigore e già esistenti e di conseguenza anche la Cartografia del PRAC deve essere valutata nei dettagli quando i "comparti" estrattivi sono interessati da strumenti di programmazione a scala regionale e/o provinciale	
<b>TESTO esaminato</b>	<b>Pag. 24/104</b>	<b>CONSIDERAZIONI</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>   <b>N° 017</b>
A tale PTRC deve fare riferimento anche il PRAC nella definizione del quadro vincolistico e, di conseguenza, nei criteri di scelta per la determinazione delle georisorse potenziali e quindi nelle indicazioni a livello localizzativo degli ambiti estrattivi.		Il PRAC non è entrato nei dettagli del quadro vincolistico del PTRC.	
<b>TESTO esaminato</b>	<b>Pag. 24/104</b>	<b>CONSIDERAZIONI</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>   <b>N° 018</b>
Il PTRC rappresenta, inoltre, il documento di riferimento per la tematica paesaggistica, stante quanto disposto dalla L. R. 10 agosto 2006 n. 18, che gli attribuisce valenza di " <i>piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici</i> ", già attribuita dalla L. R. 11 marzo 1986 n. 9 e successivamente confermata dalla L. R. 23 aprile 2004 n. 11.		I valori del paesaggio sono valori che dovrebbero essere protetti e se il PTRC dovrebbe tutelarli il PRAC deve quindi adeguarsi	
<b>TESTO esaminato</b>	<b>Pag. 24/104</b>	<b>CONSIDERAZIONI</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>   <b>N° 019</b>

<p>Tale attribuzione fa sì che nell'ambito del PTRC siano assunti i contenuti e ottemperati gli adempimenti di pianificazione paesaggistica previsti dall'articolo 135 del D.Lgs 42/2004. In particolare, il PTRC esclude l'attività estrattiva per i materiali di gruppo A, come definiti dalla L.R. 44/82, nei seguenti ambiti (art. 17):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le aree costiere soggette ad erosione;</li> <li>- le aree interessate dal piano di utilizzazione della risorsa idrotermale euganea;</li> <li>- gli ambiti naturalistici di livello regionale;</li> <li>- le aree interessate dalla presenza di monumenti naturali botanici e geologici individuate ai sensi dell'art.19 ultimo comma delle presenti norme;</li> <li>- gli ambiti di interesse storico-culturale, connotati dalla presenza di centri storici, monumenti isolati, ambiti di interesse archeologico, aree interessate dalla centuriazione romana, come individuate nella Tav. 4 del PTRC, manufatti difensivi e siti fortificati, documenti della civiltà industriale, itinerari storici ed ambientali;</li> <li>- parchi e riserve naturali.</li> </ul>		<p>Dall'esame di questo paragrafo forse andrebbe evidenziato che se in queste aree sia esclusa l'attività estrattiva, l'esclusione deve essere estesa anche ad eventuali cave esistenti che pertanto queste non devono essere nemmeno ampliate.</p>		<p>Non aver esaminato con maggiore approfondimenti e maggiori dettagli il PTRC - Piano Territoriale Regionale di Coordinamento è altro grave vizio di forma?</p>	
<b>TESTO esaminato</b>	<b>Pag. 24/104</b>	<b>CONSIDERAZIONI</b>		<b>OSSERVAZIONI</b>	<b>N° 020</b>
<p>Il nuovo PTRC, adottato con D.G.R. 372 del 17.02.2009 e tuttora in regime di salvaguardia, per il sistema estrattivo stabilisce all'art. 15 del CAPO III:</p> <p><i>“Risorse minerarie – cave e miniere:</i></p> <p><i>1. La pianificazione regionale di settore e l'attività di ricerca e coltivazione delle risorse minerarie sono tese alla tutela, alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio minerario, anche nei casi in cui esso è posto nella disponibilità del proprietario del suolo, in coerenza con le esigenze della program-</i></p>		<p>Dall'esame di questo paragrafo, in particolare: <i>“...esigenze della programmazione economica e di tutela del territorio, dell'ambiente e del paesaggio, anche attraverso la realizzazione di opportune misure di mitigazione.”</i> forse andrebbe evidenziato che se in queste aree sia esclusa l'attività estrattiva, l'esclusione deve essere estesa anche ad eventuali cave</p>		<p>Non aver esaminato con maggiore approfondimenti e maggiori dettagli il PTRC - Piano Territoriale Regionale di Coordinamento è altro grave vizio di forma?</p>	

<i>mazione economica e di tutela del territorio, dell'ambiente e del paesaggio, anche attraverso la realizzazione di opportune misure di mitigazione.</i>		esistenti che pertanto queste non devono essere nemmeno ampliate.	
<b>TESTO esaminato</b>	<b>Pag. 24/104</b>	<b>CONSIDERAZIONI</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>   <b>N° 021</b>
Il nuovo PTRC, adottato con D.G.R. 372 del 17.02.2009 e tuttora in regime di salvaguardia, per il sistema estrattivo stabilisce all'art. 15 del CAPO III: "Risorse minerarie – cave e miniere: 2. La ricomposizione dei siti estrattivi costituisce opportunità di valorizzazione e riuso del territorio sia a fini pianificatori che a fini agricoli, idraulici, ambientali, paesaggistici, turistico-ricreativi, culturali e di incentivazione della biodiversità."		Dall'esame di questo paragrafo, in particolare: <i>valorizzazione e riuso del territorio sia a fini pianificatori che a fini agricoli, idraulici, ambientali, paesaggistici, turistico-ricreativi, culturali e di incentivazione della biodiversità</i> " forse andrebbe evidenziato che se in queste aree sia esclusa l'attività estrattiva, l'esclusione deve essere estesa anche ad eventuali cave esistenti che pertanto queste non devono essere nemmeno ampliate.	Non aver esaminato con maggiore approfondimenti e maggiori dettagli il PTRC - Piano Territoriale Regionale di Coordinamento è altro grave vizio di forma?
<b>TESTO esaminato</b>	<b>Pag. 24/104</b>	<b>CONSIDERAZIONI</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>   <b>N° 022</b>
Sono parte integrante del PTRC i <b>Piani d'Area</b> , strumenti di specificazione per ambiti determinati, che consentono di individuare opportune soluzioni per tutti quei contesti territoriali che richiedono specifici, articolati e multidisciplinari approcci alla pianificazione.		Nella Relazione Tecnica del PRAC si evidenzia questo aspetto che quindi va rimarcato, considerato soprattutto che buona parte del Comparto Verona del PRAC è interessato dal PAQE	Negli allegati del PRAC dovevano essere evidenziate le aree soggette ai Vincoli e alle Direttive dei Piani di Area, in particolare per la provincia di Verona alle NTA del PAQE?
<b>TESTO esaminato</b>	<b>Pag. 24/104</b>	<b>CONSIDERAZIONI</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>   <b>N° 023</b>
Questi Piani, taluni approvati in via definitiva, altri solo adottati, pongono vincoli di vario grado e tipo alle attività estrattive. Di seguito si elencano, per i singoli Piani, le principali norme che possono interessare le attività estrattive. Come si può vedere, si tratta di norme di vario tenore e formulazione, tese a regolamentare, limitare o addirittura vietare le attività estrattive.		Nella Relazione Tecnica del PRAC si evidenzia questo aspetto che quindi va rimarcato, considerato soprattutto che buona parte del Comparto Verona del PRAC è interessato dal PAQE	Negli allegati del PRAC dovevano essere evidenziate le aree soggette ai Vincoli e alle Direttive dei Piani di Area, in particolare per la provincia di Verona alle NTA del PAQE?



<b>TESTO esaminato</b>	<b>Pag. 27/104</b>	<b>CONSIDERAZIONI</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>	<b>N° 024</b>
<p>QUADRANTE EUROPA - <b>Art. 50 – Cave</b>  Non è consentita l'apertura di cave per materiali del gruppo A di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 nelle seguenti aree:</p> <p>a) ambiti di interesse storico-culturale, connotati dalla presenza di: centri storici, zone di interesse archeologico, forti storici, manufatti di archeologia industriale, manufatti di interesse storico, reti idrauliche storiche, come indicati e normati nel presente piano;</p> <p>b) parchi e riserve naturali;</p> <p>c) ambiti di interesse paesistico-ambientale come individuati nella tav. n. 3 del piano di area e normati all'articolo 61;</p> <p>d) aree di ricomposizione paesaggistica come individuate nella tav. n. 3 del piano di area e normate all'articolo 64;</p> <p>e) ambiti prioritari per la protezione del suolo come individuati nella tav. n. 2 del piano di area e normati all'articolo 51.</p> <p>E' fatto salvo in ogni caso quanto già autorizzato alla data di adozione del presente piano.</p>		<p>Un minimo di logica e di buon senso, dovrebbe convincere i pianificatori del PRAC che nelle aree soggette a dei vincoli ambientali siano vietate non solo l'apertura ma anche tutti i tipi di ampliamento delle cave esistenti.</p>	<p>Nelle aree del PAQE di cui all'art. 50 va aggiunta che non solo è vietata l'apertura di nuove cave, ma anche qualsiasi altro tipo di ampliamento sia in superficie che in profondità.</p>	
<b>TESTO esaminato</b>	<b>Pag. 27/104</b>	<b>CONSIDERAZIONI</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>	<b>N° 025</b>
<p>QUADRANTE EUROPA - <b>Art. 51 - Ambiti prioritari per la protezione del suolo</b>  È vietata l'apertura di nuove cave; in ogni caso è fatto salvo quanto già autorizzato alla data di adozione del presente piano.</p>		<p>Un minimo di logica e di buon senso, dovrebbe convincere i pianificatori del PRAC che nelle aree soggette a dei vincoli ambientali siano vietate non solo l'apertura ma anche tutti i tipi di ampliamento delle cave esistenti.</p>	<p>Nelle aree del PAQE di cui all'art. 51 va aggiunta che non solo è vietata l'apertura di nuove cave, ma anche qualsiasi altro tipo di ampliamento sia in superficie che in profondità.</p>	
<b>TESTO esaminato</b>	<b>Pag. 27/104</b>	<b>CONSIDERAZIONI</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>	<b>N° 026</b>
<p>QUADRANTE EUROPA - <b>Art. 61 - Ambiti di interesse paesistico-ambientale</b>  Non è ammessa l'apertura di nuove cave o</p>		<p>Un minimo di logica e di buon senso, dovrebbe convincere i pianificatori del</p>	<p>Nelle aree del PAQE di cui all'art. 61 va aggiunta che non solo è vietata</p>	

discariche; è fatto salvo in ogni caso quanto già autorizzato alla data di adozione del presente piano.		PRAC che nelle aree soggette a dei vincoli ambientali siano vietate non solo l'apertura ma anche tutti i tipi di ampliamento delle cave esistenti.	l'apertura di nuove cave, ma anche qualsiasi altro tipo di ampliamento sia in superficie che in profondità.	
<b>TESTO esaminato</b>	<b>Pag. 27/104</b>	<b>CONSIDERAZIONI</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>	<b>N° 027</b>
<b>QUADRANTE EUROPA - Art. 64 - Aree di ricomposizione paesaggistica</b> Non è ammessa l'apertura di nuove cave; è fatto salvo in ogni caso quanto già autorizzato alla data di adozione del presente piano.		Un minimo di logica e di buon senso, dovrebbe convincere i pianificatori del PRAC che nelle aree soggette a dei vincoli ambientali siano vietate non solo l'apertura ma anche tutti i tipi di ampliamento delle cave esistenti.	Nelle aree del PAQE di cui all'art. 64 va aggiunta che non solo è vietata l'apertura di nuove cave, ma anche qualsiasi altro tipo di ampliamento sia in superficie che in profondità.	
<b>TESTO esaminato</b>	<b>Pag. 27/104</b>	<b>CONSIDERAZIONI</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>	<b>N° 028</b>
<b>QUADRANTE EUROPA - Art. 94 – Ambito per il Parco regionale del Tartaro e Tione.</b> E' vietata l'apertura di nuove cave e la riapertura di quelle abbandonate o dismesse.		Un minimo di logica e di buon senso, dovrebbe convincere i pianificatori del PRAC che nelle aree soggette a dei vincoli ambientali siano vietate non solo l'apertura ma anche tutti i tipi di ampliamento delle cave esistenti.	Nelle aree del PAQE di cui all'art. 94 va aggiunta che non solo è vietata l'apertura di nuove cave, ma anche qualsiasi altro tipo di ampliamento sia in superficie che in profondità.	
<b>TESTO esaminato</b>	<b>Pag. 29/104</b>	<b>CONSIDERAZIONI</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>	<b>N° 029</b>
<b>Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - PTCP</b> è lo strumento di pianificazione che <i>“delinea gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell'assetto del territorio provinciale in coerenza con gli indirizzi per lo sviluppo socio-economico provinciale, con riguardo alle prevalenti vocazioni, alle sue caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, paesaggistiche ed ambientali”</i> (L.R. 11/2004).		Il PRAC, oltre che al PTRC, dovrebbe dare maggiore attenzione anche al PTCP in particolare <i>“con riguardo alle prevalenti vocazioni, alle sue caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, paesaggistiche ed ambientali”</i> .	Non aver esaminato con maggiore approfondimenti e maggiori dettagli il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - PTCP è altro grave vizio di forma?	
<b>TESTO esaminato</b>	<b>Pag. 29/104</b>	<b>CONSIDERAZIONI</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>	<b>N° 030</b>
Il PTCP, fra l'altro, individua e precisa i vincoli territoriali previsti da disposizioni di legge, compatibilmente con il PTRC. Pertanto ai		I Comparti estrattivi come individuati nel PRAC dovevano essere ripretrati nel rispetto dei vincoli del PTCP.	Negli allegati del PRAC dovevano essere evidenziate le aree soggette ai Vincoli e alle Direttive del PTCP?	

PTCP si potrà fare riferimento per una più dettagliata perimetrazione delle aree e degli elementi soggetti a vincoli, rispetto al PTRC.			
<b>TESTO esaminato</b>	<b>Pag. 29/104</b>	<b>CONSIDERAZIONI</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>   <b>N° 031</b>
Anche i PTCP contengono norme e prescrizioni che pongono divieti o vincoli alle attività estrattive. Di seguito si elencano le norme dei PTCP che, appunto, influiscono sulle cave, evidenziando come nel periodo compreso tra la predisposizione del Documento Preliminare di Piano e questo Piano è stato adottato anche il PTCP della Provincia di Verona.		I Comparti estrattivi come individuati nel PRAC dovevano essere ripretrati nel rispetto dei vincoli del PTCP.	Negli allegati del PRAC dovevano essere evidenziate le aree soggette ai Vincoli e alle Direttive del PTCP?
<b>TESTO esaminato</b>	<b>Pag. 30/104</b>	<b>CONSIDERAZIONI</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>   <b>N° 032</b>
VERONA - Art. 24 – Fascia di ricarica degli acquiferi - I Comuni, in sede di PRC, devono tutelare le cave esistenti nell'alta pianura al fine di utilizzarle come bacino artificiale per la ricarica degli acquiferi.		Forse solo un attenta programmazione potrebbe individuare quali sono le cave soggette a questa possibilità	In queste aree è vietata l'apertura di nuove cave, ma anche qualsiasi altro tipo di ampliamento sia in superficie che in profondità?
<b>TESTO esaminato</b>	<b>Pag. 30/104</b>	<b>CONSIDERAZIONI</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>   <b>N° 033</b>
VERONA - Art. 29 – Aree di cava attive ed estinte - I Comuni in sede di PRC individuano le aree delle cave attive ed estinte e prevedono norme atte a: a. regolare la ricomposizione ambientale delle cave dismesse; b. salvaguardare l'ambiente agrario e urbanizzato circostante; c. pianificare in relazione alla situazione dei luoghi e dei flussi di traffico generati dall'attività, una viabilità a servizio degli impianti di cava indicativamente individuati con capacità estrattiva superiore al milione di metri cubi, se del caso, non interferente con quella esistente all'interno dei nuclei abitati.		Se il PRAC deve adeguarsi alle norme del PTPC queste norme dovrebbero essere riportate nel PRAC, sia nella normativa, ma soprattutto nella Cartografia che dovrebbe arrivare ai dettagli sui singoli comparti estrattivi.	Negli allegati del PRAC dovevano meglio essere evidenziate le aree soggette ai Vincoli e alle Direttive del PTPC?

<b>TESTO esaminato</b>	<b>Pag. 30/104</b>	<b>CONSIDERAZIONI</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>	<b>N° 034</b>
VERONA - Art. 49 - Area nucleo, isola ad elevata naturalità e corridoio ecologico - I Comuni, in sede di PRC incentivano la riqualificazione delle cave dismesse ricorrendo alla creazione di biotopi artificiali, come zone umide, anche rinaturalizzando la morfologia delle sponde e l'assetto complessivo degli spazi di cava.		Se il PRAC deve adeguarsi alle norme del PTPC queste norme devono essere riportate nel PRAC, sia nella normativa, ma soprattutto nella Cartografia che dovrebbe arrivare ai dettagli sui singoli comparti estrattivi	Negli allegati del PRAC dovevano meglio essere evidenziate le aree soggette ai Vincoli e alle Direttive del PTPC?	
<b>TESTO esaminato</b>	<b>Pag. 31/104</b>	<b>CONSIDERAZIONI</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>	<b>N° 035</b>
Il <b>Piano di Tutela delle Acque - PTA</b> , approvato con D.C.R. n. 107 del 05.11.2009, costituisce uno specifico piano di settore in materia di tutela e gestione delle acque, ai sensi dell'art. 121 del D.Lgs. 152/2006.		Se il PRAC deve adeguarsi alle norme del PTA queste norme devono essere riportate nel PRAC, sia nella normativa, ma soprattutto nella Cartografia che dovrebbe arrivare ai dettagli sui singoli comparti estrattivi	Negli allegati del PRAC dovevano meglio essere evidenziate le aree soggette ai Vincoli e alle Direttive del PTA?	
<b>TESTO esaminato</b>	<b>Pag. 32/104</b>	<b>CONSIDERAZIONI</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>	<b>N° 036</b>
Il <b>Piano stralcio di Assetto Idrogeologico - PAI</b> , predisposto dalla competente Autorità di Bacino, classifica i territori in funzione delle condizioni di pericolosità e rischio idraulico e geologico, definisce gli interventi ammissibili e le misure di tutela. L'attività estrattiva nelle aree classificate a pericolosità media, elevata o molto elevata è condizionata a verifica di compatibilità.		Se il PRAC deve adeguarsi alle norme del PAI queste norme devono essere riportate nel PRAC, sia nella normativa, ma soprattutto nella Cartografia che dovrebbe arrivare ai dettagli sui singoli comparti estrattivi	Negli allegati del PRAC dovevano meglio essere evidenziate le aree soggette ai Vincoli e alle Direttive del PAI?	
<b>TESTO esaminato</b>	<b>Pag. 33/104</b>	<b>CONSIDERAZIONI</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>	<b>N° 037</b>
In tal senso il PDI 284 individua queste due soluzioni tecniche quali possibili criteri di ricomposizione dei siti di cava una volta esaurito il giacimento.		Se il PRAC è previsto dalla LR 44/82 non può che fare riferimento a quella stessa L.R. 44/82 ed è quindi evidente che il PRAC non può fare riferimento ad una Legge che è inesistente, qual è il "PdL 284".	Aver adottato il PRAC con riferimenti al "PdL 284" rende nulla ed illegittima la DGRV 2015/13 e tutti gli Allegati?	

<b>TESTO esaminato</b>	<b>Pag. 33/104</b>	<b>CONSIDERAZIONI</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>	<b>N° 038</b>
4.2.2 VINCOLI DERIVANTI DA SPECIFICHE NORMATIVE Si riporta un elenco dei vincoli ostativi o condizionanti l'attività estrattiva, in parte già recepiti e ricompresi nella pianificazione territoriale/ambientale, con la specifica norma di riferimento.		Parrebbe essere evidente che se vi sono vincoli ostativi o condizionanti l'attività estrattiva questi andrebbero evidenziati sulla Cartografia, in adeguata scala	Negli allegati del PRAC dovevano meglio essere evidenziate le aree soggette ai Vincoli e alle Direttive del PAI?	
<b>TESTO esaminato</b>	<b>Pag. 33/104</b>	<b>CONSIDERAZIONI</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>	<b>N° 039</b>
Rete Natura 2000: Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS): Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" (sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE); D.P.R. 357/1997 e s.m.i.; Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" modificato dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 22 gennaio 2009.		Parrebbe essere evidente che se vi sono vincoli ostativi o condizionanti l'attività estrattiva questi andrebbero evidenziati sulla Cartografia, in adeguata scala	Negli allegati del PRAC dovevano meglio essere evidenziate le aree soggette ai Vincoli e alle Direttive della Rete Natura 2000: Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)?	
<b>TESTO esaminato</b>	<b>Pag. 33/104</b>	<b>CONSIDERAZIONI</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>	<b>N° 040</b>
Aree naturali protette: L. 394/1991; D.P.R. 448/1976; L. 1097/1971; L.R. 40/1984.		Parrebbe essere evidente che se vi sono vincoli ostativi o condizionanti l'attività estrattiva questi andrebbero evidenziati sulla Cartografia, in adeguata scala	Negli allegati del PRAC dovevano meglio essere evidenziate le aree soggette a questi Vincoli e Direttive?	
<b>TESTO esaminato</b>	<b>Pag. 33/104</b>	<b>CONSIDERAZIONI</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>	<b>N° 041</b>
Beni culturali e paesaggistici ai sensi del D. Lgs 42/2004, artt. 10, 134, 136, 142.		Parrebbe essere evidente che se vi sono vincoli ostativi o condizionanti l'attività estrattiva questi andrebbero evidenziati sulla Cartografia, in adeguata	Negli allegati del PRAC dovevano meglio essere evidenziate le aree soggette a questi Vincoli e Direttive?	

		scala		
<b>TESTO esaminato</b>	<b>Pag. 33/104</b>	<b>CONSIDERAZIONI</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>	<b>N° 042</b>
Aree a vincolo idrogeologico: R.D.L. 3267/1923, L.R. 52/1978.		Parrebbe essere evidente che se vi sono vincoli ostativi o condizionanti l'attività estrattiva questi andrebbero evidenziati sulla Cartografia, in adeguata scala	Negli allegati del PRAC dovevano meglio essere evidenziate le aree soggette a questi Vincoli e Direttive?	
<b>TESTO esaminato</b>	<b>Pag. 33/104</b>	<b>CONSIDERAZIONI</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>	<b>N° 043</b>
Tutela delle acque: D. Lgs 152/2006.		Parrebbe essere evidente che se vi sono vincoli ostativi o condizionanti l'attività estrattiva questi andrebbero evidenziati sulla Cartografia, in adeguata scala	Negli allegati del PRAC dovevano meglio essere evidenziate le aree soggette a questi Vincoli e Direttive?	
<b>TESTO esaminato</b>	<b>Pag. 33/104</b>	<b>CONSIDERAZIONI</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>	<b>N° 044</b>
Al riguardo dei siti della Rete Natura 2000 appare utile precisare che le Zone di Protezione Speciale (ZPS) della Rete Natura 2000 (Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" (sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE); D.P.R. 357/1997 e s.m.i.) costituiscono vincolo assoluto nei confronti delle cave di qualsiasi materiale ai sensi dell'art. 5) lettera n) del D.M. 17 ottobre 2007.		Parrebbe essere evidente che se vi sono vincoli ostativi o condizionanti l'attività estrattiva questi andrebbero evidenziati sulla Cartografia, in adeguata scala	Negli allegati del PRAC dovevano meglio essere evidenziate le aree soggette a questi Vincoli e Direttive?	
<b>TESTO esaminato</b>	<b>Pag. 33/104</b>	<b>CONSIDERAZIONI</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>	<b>N° 045</b>
Viceversa, i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) non costituiscono vincolo assoluto preordinato, ma ogni intervento deve essere sottoposto alla procedura di Valutazione di incidenza ambientale (Vinca) al fine di verificare l'eventualità che lo stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri, possa determinare incidenze significative negative sui siti della rete Natura 2000, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.		Parrebbe essere evidente che se vi sono vincoli ostativi o condizionanti l'attività estrattiva questi andrebbero evidenziati sulla Cartografia, in adeguata scala	Negli allegati del PRAC dovevano meglio essere evidenziate le aree soggette a questi Vincoli e Direttive?	

<b>TESTO esaminato</b>	<b>Pag. 33/104</b>	<b>CONSIDERAZIONI</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>	<b>N° 046</b>
All'interno della procedura possono inoltre essere valutate tutte le eventuali soluzioni <b>alternative</b> di progetto e le misure di <b>mitigazione</b> atte a prevenire o ridurre le incidenze.		Le alternative di progetto e le misure di mitigazione conseguenti alle attività estrattiva vanno inserite nel progetto	Negli allegati del PRAC dovevano meglio essere evidenziate le aree soggette a questi Vincoli e Direttive?	
<b>TESTO esaminato</b>	<b>Pag. 58/104</b>	<b>CONSIDERAZIONI</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>	<b>N° 047</b>
<b>5. FASE DELLE ANALISI – STIMA DEL FABBISOGNO</b> La stima dei fabbisogni di materiali di cava è uno degli elementi fondamentali della pianificazione dell'attività estrattiva, in quanto interviene direttamente nelle scelte fra i contrapposti interessi coinvolti: da un lato l'obiettivo del reperimento delle risorse per far fronte alle esigenze di sviluppo e della tutela delle imprese e dall'altro l'obiettivo della salvaguardia dell'ambiente e della corretta gestione del territorio; obiettivi determinati dalla normativa di settore.		Si ritiene che prima dovrebbe essere evidenziato l'obiettivo della salvaguardia dell'ambiente e della corretta gestione del territorio e poi il reperimento delle risorse per lo sviluppo e la tutela delle imprese.	La stima del fabbisogno del PRAC non dovrebbe essere calcolata a partire dalla salvaguardia dell'ambiente e della corretta gestione del territorio	
<b>TESTO esaminato</b>	<b>Pag. 58/104</b>	<b>CONSIDERAZIONI</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>	<b>N° 048</b>
Sia la vigente L.R. 07.09.1982, n. 44 sia il disegno di legge adottato con DGR n. 9/DDL, del 22.05.2012, ora PDL 284, risultano coerenti per tali obiettivi ed entrambi prevedono che i fabbisogni vengano determinati a livello provinciale.		Richiamare nella Relazione Tecnica del PRAC il "PdL 284" si ritiene che questo possa costituire un grave "vizio di forma" che rende nulla ed illegittima la DGRV 2015/13	Aver adottato il PRAC con riferimenti al "PdL 284" rende nulla ed illegittima la DGRV 2015/13 e tutti gli Allegati?	
<b>TESTO esaminato</b>	<b>Pag. 63/104</b>	<b>CONSIDERAZIONI</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>	<b>N° 049</b>
<b>5.3 CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA STIMA DEI FABBISOGNI</b> Come già evidenziato, la pianificazione dell'attività estrattiva avverrà soltanto per i materiali inerti destinati alle costruzioni (sabbia e ghiaia, detrito e calcari per costruzioni) quindi si procede a determinarne il relativo fabbisogno. Per gli altri inerti destinati all'industria, non si esegue una vera pianificazione e quin-		Forse il PRAC - Piano Regionale Attività di Cava dovrebbe essere ridenominato come PRAE - Piano Regionale Attività Estrattiva e come tale dovrebbe occuparsi di tutte le attività estrattive che interessano il territorio regionale.	Aver adottato il PRAC senza aver pianificato tutte le attività estrattive, anche quelle minori, rende nulla ed illegittima la DGRV 2015/13 e tutti gli Allegati?	

di non ne vengono determinati i fabbisogni, i quali peraltro risultano di difficile stima e poco significativi nel contesto attuale.			
<b>TESTO esaminato</b>	<b>Pag. 63/104</b>	<b>CONSIDERAZIONI</b>	<b>OSSERVAZIONI</b> N° 050
I fabbisogni di materiale, ovviamente, dipendono dalle necessità di sviluppo dell'economia, dell'industria, del territorio e delle esigenze della popolazione. Il riferimento di base è quindi il Programma regionale dei sviluppo (PRS).		Le considerazioni e le osservazioni che qui sono elaborate, cercano di mettere in evidenza le necessità del territorio e delle esigenze della popolazione	Il PRAC adottato è più indirizzato alle necessità del territorio e delle esigenze della popolazione o serve solo a dare maggiori possibilità estrattive alle imprese che svolgono questa attività?
<b>TESTO esaminato</b>	<b>Pag. 63/104</b>	<b>CONSIDERAZIONI</b>	<b>OSSERVAZIONI</b> N° 051
Il PRS della Regione Veneto, approvato con L.R. 9 marzo 2007 n. 5, nell'ambito dell'obiettivo generale della politica ambientale definisce strategie e strumenti per il raggiungimento di uno sviluppo regionale sostenibile ed in particolare per il settore estrattivo prevede di sviluppare <i>“la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali in coerenza con gli scopi della programmazione economica e della pianificazione territoriale. Le esigenze di salvaguardia del territorio e dell'ambiente e le necessità di tutela delle imprese troveranno compatibilità nei piani regionali e provinciali dell'attività di cava”</i> .		Dalle considerazioni sin qui espresse si ritiene che il PRAC non sia rispettoso di quanto evidenziato nel PRS, in particolare di quanto evidenziato a lato.	Il PRAC adottato è più indirizzato alle necessità del territorio e delle esigenze della popolazione o serve solo a dare maggiori possibilità estrattive alle imprese che svolgono questa attività?
<b>TESTO esaminato</b>	<b>Pag. 63/104</b>	<b>CONSIDERAZIONI</b>	<b>OSSERVAZIONI</b> N° 052
Il PRS evidenzia che <i>“l'esigenza di pervenire in brevissimo tempo ad una pianificazione delle attività di cava nel territorio regionale si fonda, in misura determinante, sulla distribuzione areale dei materiali disponibili, ma soprattutto sull'idoneità, per gli usi connessi con l'attività estrattiva, delle unità geologiche interessate”</i> .		Che poi il PRAC sia stato predisposto, basandosi su un PRS approvato nel 2007, quindi molto prima dell'attuale crisi economica, forse anche il PRS dovrebbe essere rivisto.	E' corretto predisporre un PRAC che si basa su quanto previsto e stabilito in un PRS di 6 anni fa, che già allora chiedeva <i>“di pervenire in brevissimo tempo ad una pianificazione delle attività di cava”</i> ?
<b>TESTO esaminato</b>	<b>Pag. 63/104</b>	<b>CONSIDERAZIONI</b>	<b>OSSERVAZIONI</b> N° 053
Il PRAC può fornire una risposta alle seguenti		Più dettagliate considerazioni in meri-	Se il PRAC come predisposto non aves-



finalità individuate dal PRS: - <i>“razionalizzazione del settore estrattivo e dei minerali attraverso iniziative rivolte a favorire l’innovazione produttiva verso un corretto impiego dei materiali estraibili e dei residui;</i> - <i>ricerca e promozione dei materiali sostitutivi a quelli di cava;</i> - <i>criteri di regolamentazione dell’attività estrattiva a livello regionale;</i> - <i>criteri di gestione delle cave, con particolare riferimento alla progettazione, alla conduzione ed al ripristino dei siti, alla razionalizzazione dell’attività estrattiva in corso, anche attraverso la sistemazione e/o recupero delle cave esistenti, in atto o dismesse”.</i>		to a questi aspetti potranno essere segnalate solo dopo l’esame delle NTA - Norme Tecniche di Attuazione del PRAC.	se dato delle risposte corrette a queste finalità, quale valore potrebbe essere quanto è stato adottato con la DGRV 2015 del 4.11.2013	
<b>TESTO esaminato</b>	<b>Pag. 63/104</b>	<b>CONSIDERAZIONI</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>	<b>N° 054</b>
Come già anticipato in sede di documento preliminare di piano, gli obiettivi economici specifici del PRAC che discendono dalle precedenti indicazioni del PRS e che incidono sui criteri per la quantificazione dei futuri fabbisogni e per la distribuzione territoriale della riserva da rendere disponibile sono: 1. <i>valorizzare la risorsa disponibile in rapporto ai prevedibili fabbisogni;</i> 2. <i>conseguire il progressivo riequilibrio, almeno a livello territoriale, tra la domanda dei materiali inerti e la disponibilità di risorse;</i> 3. <i>ridurre le tensioni sui costi dei materiali inerti derivanti da trasporti a lungo raggio;</i> 4. <i>mantenere l’economia ancorata al settore e mantenere/sviluppare i livelli occupazionali.</i>		Più dettagliate considerazioni in merito a questi aspetti potranno essere segnalate solo dopo l’esame delle NTA - Norme Tecniche di Attuazione del PRAC.	Se il PRAC come predisposto non avesse dato delle risposte corrette a queste finalità, quale valore potrebbe essere quanto è stato adottato con la DGRV 2015 del 4.11.2013	
<b>TESTO esaminato</b>	<b>Pag. 63/104</b>	<b>CONSIDERAZIONI</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>	<b>N° 055</b>
Nella quantificazione dei fabbisogni appare quindi ancora condivisibile la considerazione del mantenimento dei livelli occupazionali attuali, consentendo la possibilità di incre-		Che poi il PRAC sia stato predisposto, basandosi su un PRS approvato nel 2007, quindi molto prima dell’attuale crisi economica, forse anche il PRS	Se il PRAC come predisposto non avesse dato delle risposte corrette a queste finalità, quale valore potrebbe essere quanto è stato adottato con la DGRV	

<p>mento nel caso di una evoluzione positiva dell'economia regionale. Tale obiettivo assume rilievo ancor più pregnante nell'attuale situazione economica congiunturale che evidenzia una rilevante crisi proprio nel settore di destinazione dei materiali di cava oggetto del presente piano. Di tale situazione occorre pertanto prenderne atto nella determinazione delle quantità che il Piano dovrà assegnare.</p>		<p>dovrebbe essere rivisto, visto che anche in questo capoverso si evidenzia questo: <i>“nell'attuale situazione economica congiunturale”</i>.</p>	<p>2015 del 4.11.2013?</p>	
<p><b>TESTO esaminato</b></p>	<p><b>Pag. 68/104</b></p>	<p><b>CONSIDERAZIONI</b></p>	<p><b>OSSERVAZIONI</b></p>	<p><b>N° 056</b></p>
<p>5.3.2 SITUAZIONE PRODUTTIVA DELLE CAVE DEI MATERIALI DI GRUPPO A Nel quadro dello stato di fatto è stato evidenziato il numero di cave produttive nel corso degli anni nonché il quantitativo di materiale estratto. Con riferimento all'ultimo quinquennio, si osserva che le cave produttive di materiali di gruppo A variano dal 46 al 38% delle cave totali ed in particolare nell'anno 2011 risultano produttive 106 cave di gruppo A su 273 in atto.</p>		<p>Probabilmente andrebbe analizzato il vero motivo per il quale su 273 cave “in atto” ve ne siano solo 106 di cave “produttive”, in particolare andrebbe esaminato quante di queste cave abbiano rispettato le prescrizioni delle autorizzazioni in merito alla ricomposizione ambientale.</p>	<p>Appare molto “anomalo” il fatto che nel PRAC tutte le cave “in atto” possano ricevere autorizzazioni ad essere ampliate e pertanto si chiede se non sarebbe il caso che sia effettuata una verifica al fine di escludere dal PRAC tutte quelle cave NON Produttive?</p>	
<p><b>TESTO esaminato</b></p>	<p><b>Pag. 68/104</b></p>	<p><b>CONSIDERAZIONI</b></p>	<p><b>OSSERVAZIONI</b></p>	<p><b>N° 057</b></p>
<p>Per cave produttive si intendono quelle cave per le quali nel corso dell'anno di rilevazione è stata dichiarata produzione di materiale. Per cave in atto si intendono le cave autorizzate e non estinte, anche se con termini scaduti. Il numero di cave produttive risulta inferiore alle cave in atto poiché fra queste ultime è frequente che per limitati periodi non avvenga produzione di materiale per temporanee esigenze di mercato, per esaurimento del giacimento e sola attività di ricomposizione, per fermo amministrativo causato dai tempi istruttori necessari per le decisioni sulle istanze di proroga dei termini o su varianti ai progetti di coltivazione o da procedimenti</p>		<p>Se in questa nota al precedente paragrafo si cerca di spiegare quali sono le cave produttive va evidenziato che la quasi totalità delle cave non rispetta i tempi delle autorizzazioni soprattutto per le opere di ripristino ambientale, sperando sempre in nuove norme che permettano altri ampliamenti.</p>	<p>Appare molto “anomalo” il fatto che nel PRAC tutte le cave “in atto” possano ricevere autorizzazioni ad essere ampliate e pertanto si chiede se non sarebbe il caso che sia effettuata una verifica al fine di escludere dal PRAC tutte quelle cave NON Produttive?</p>	

sanzionatori.			
<b>TESTO esaminato</b>	<b>Pag. 70/104</b>	<b>CONSIDERAZIONI</b>	<b>OSSERVAZIONI</b> N° <b>058</b>
<b>5.4 STIMA DEL FABBISOGNO PER I MATERIALI INERTI PER COSTRUZIONE</b> 5.4.1 PRIMO CRITERIO 5.4.1.1 MATERIALI INERTI PER COSTRUZIONI ALTERNATIVI AI MATERIALI DI CAVA		Le stime come ipotizzate per il recupero di inerti ai materiali di cava sembrano sottostimate al fine di poter permettere l'ampliamento delle cave esistenti	Tutto quanto elaborato in merito alle stime dei materiali inerti per costruzione alternativi ai materiali di cava, non dovrebbe essere rivisto?
<b>TESTO esaminato</b>	<b>Pag. 71/104</b>	<b>CONSIDERAZIONI</b>	<b>OSSERVAZIONI</b> N° <b>059</b>
<b>MIGLIORAMENTI FONDIARI</b> La produzione media annua è quindi valutata nell'ordine di circa 900.000 mc di sabbia e ghiaia e di 6.000 mc di calcare		Se fosse adottata una politica di sviluppo delle coltivazioni di "alberi da legno", con funzioni di sostegno alla riqualificazione della qualità dell'aria, forse potrebbe essere recuperata una quantità di materiali inerti da questi miglioramenti fondiari.	Tutto quanto elaborato in merito alle stime dei materiali inerti per costruzione alternativi ai materiali di cava, recuperabili dai miglioramenti fondiari non dovrebbe essere rivisto creando azioni per il miglioramento della qualità dell'aria?
<b>TESTO esaminato</b>	<b>Pag. 71/104</b>	<b>CONSIDERAZIONI</b>	<b>OSSERVAZIONI</b> N° <b>060</b>
<b>MATERIALE ASSOCIATO DI CAVA</b> Da tali dati risulta un contributo annuo medio di materiale inerte calcareo pari a circa 178.000 mc nel periodo 1990-2003, di circa 370.000 mc nel periodo 2004-2009 per tornare a 171.000 mc nel periodo 2010-2011.		Se le "cave" hanno pareti di scavo ripide e formano dei "buchi" sul territorio si potrebbero autorizzare le "risagomature" delle pareti, in modo da creare delle terrazze "coltivabili", per creare, nel contempo, anche delle zone per gli "alberi da legna".	Tutto quanto elaborato in merito alle stime dei materiali inerti per costruzione alternativi ai materiali di cava, recuperabili dai miglioramenti fondiari non dovrebbe essere rivisto creando azioni per il miglioramento della qualità dell'aria?
<b>TESTO esaminato</b>	<b>Pag. 71/104</b>	<b>CONSIDERAZIONI</b>	<b>OSSERVAZIONI</b> N° <b>061</b>
<b>ESCAVAZIONI DA OPERE IDRAULICHE IN ALVEO</b> In questa sede non si sono considerate le eventuali produzioni derivanti dagli interventi dei Consorzi di Bonifica per le presumibili ridotte entità, anche in quanto i materiali residui sono per lo più materiali di tipo terroso		Basta una pioggia un po' più maggiore della norma e gli alvei dei fiumi, dei torrenti e dei canali di scolo esondano creando danni incalcolabili, il PARC dovrebbe meglio calcolare (e favorire) questo tipo di recupero di inerti.	Tutto quanto elaborato in merito alle stime dei materiali da escavazioni da opere idrauliche, non dovrebbe essere rivisto creando nuove azioni ed interventi per poter mettere in sicurezza idraulica il territorio?
<b>TESTO esaminato</b>	<b>Pag. 71/104</b>	<b>CONSIDERAZIONI</b>	<b>OSSERVAZIONI</b> N° <b>062</b>

<b>INERTI DA RECUPERO DI MATERIA DA RIFIUTI DI COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI</b> Non tutto il materiale derivato dal recupero dei rifiuti inerti sopra elencati, presenta caratteristiche idonee all'utilizzo nell'ambito delle costruzioni. È stato pertanto considerata pari a circa 2/3 la frazione di materiale effettivamente utilizzabile.		Tutte le forme di recupero di materia da rifiuti di costruzioni e di demolizioni dovrebbe essere incentivato, in modo che meno materiale possa finire nelle discariche.	Tutto quanto elaborato in merito alle stime di materia da rifiuti di costruzioni e di demolizioni, non dovrebbe essere rivisto creando nuove azioni ed interventi per evitare che meno materiale possa finire in discarica?
<b>TESTO esaminato</b>	<b>Pag. 77/104</b>	<b>CONSIDERAZIONI</b>	<b>OSSERVAZIONI</b> N° 063
5.4.1.3 FABBISOGNO COMPLESSIVO DA PRODUZIONE DELLE CAVE E DA MATERIALI ALTERNATIVI		Non si entra nel merito di quanto elaborato in merito a questo capitolo.	Nessuna osservazione
<b>TESTO esaminato</b>	<b>Pag. 77/104</b>	<b>CONSIDERAZIONI</b>	<b>OSSERVAZIONI</b> N° 064
5.4.2.1 STIMA FABBISOGNO DERIVANTE DALL'UTILIZZO DEI MATERIALI NELL'EDILIZIA E COSTRUZIONI		Non si entra nel merito di quanto elaborato in merito a questo capitolo.	Nessuna osservazione
<b>TESTO esaminato</b>	<b>Pag. 85/104</b>	<b>CONSIDERAZIONI</b>	<b>OSSERVAZIONI</b> N° 065
5.4.5 FABBISOGNO DI PIANO PER GLI INERTI PER COSTRUZIONI		Non si entra nel merito di quanto elaborato in merito a questo capitolo.	Nessuna osservazione
<b>TESTO esaminato</b>	<b>Pag. 87/104</b>	<b>CONSIDERAZIONI</b>	<b>OSSERVAZIONI</b> N° 066
<b>5.5 RIPARTO DEL FABBISOGNO TRA PROVINCE</b>		Non si entra nel merito di quanto elaborato in merito a questo capitolo.	Nessuna osservazione
<b>TESTO esaminato</b>	<b>Pag. 92/104</b>	<b>CONSIDERAZIONI</b>	<b>OSSERVAZIONI</b> N° 067
7.1.1 SCELTE DI PIANO Le scelte di Piano sono tese a individuare le risorse che, nell'ottica dello sviluppo sostenibile, possono essere messe a disposizione dell'economia di settore, compatibilmente con gli altri settori di sviluppo e con la qualità dell'ambiente e del territorio.		Su questa affermazione permangono dei dubbi che sia questo il vero obiettivo del PRAC	Il PRAC non andrebbe rivisto, al fine che diventi strumento per migliorare la qualità dell'ambiente e del territorio?
<b>TESTO esaminato</b>	<b>Pag. 92/104</b>	<b>CONSIDERAZIONI</b>	<b>OSSERVAZIONI</b> N° 068
Nella fase di analisi si è stimata la quantità di materiale inerte da assegnare al piano per soddisfare il fabbisogno. Nell'ambito di		Quanto a lato riportato potrebbero già essere delle risposte ad alcune delle considerazioni sin qui espresse, ma	Aver adottato il PRAC con riferimenti al "PdL 284" rende nulla ed illegittima la DGRV 2015/13 e tutti gli Allegati,

<p>questa stima ha trovato posto la valutazione della disponibilità di materiale alternativo a quelli ottenuti da attività di cava, che può derivare da:</p> <p>a) recupero di materiale da demolizione, svolta in impianti a tal fine autorizzati, anche all'interno di cave in attività;</p> <p>b) scavi connessi a opere pubbliche e private, edifici e infrastrutture, dai quali si ottiene materiale in esubero rispetto alle capacità di riutilizzo dell'opera stessa;</p> <p>c) lavori di manutenzione di alvei fluviali, che determinano la necessità di commercializzare la porzione di materiale asportato, non riutilizzabile nell'opera.</p>		<p>ricordando che il PRAC è stato elaborato tenendo conto del Progetto di legge 284, quello che qui a lato riportato sembrerebbe essere una quasi corretta programmazione, questa potrebbe poi essere stravolta dall'applicazione del "Pdl 284".</p>	<p>compreso anche queste considerazioni?</p>	
<b>TESTO esaminato</b>	<b>Pag. 93/104</b>	<b>CONSIDERAZIONI</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>	<b>N° 067</b>
<p>7.1.2 RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO Va posta particolare attenzione al fatto che gli interventi estrattivi oggetto del presente Piano sono volti ad assicurare al settore regionale delle costruzioni, e non solo, le necessarie dotazioni di materiale (secondo un concetto di pubblico servizio) che consentono la realizzazione di manufatti, edifici, infrastrutture che le esigenze di sviluppo della Regione richiedono.</p>		<p>Che il PRAC sia di rilevante interesse pubblico, questo aspetto andrebbe approfondito, anche perché - secondo questa interpretazione - allora anche le Discariche sarebbero interventi di rilevante interesse pubblico.</p>	<p>Non dovrebbe essere approfondita la questione del perché il PRAC dovrebbe essere un Piano di Rilevante interesse pubblico?</p>	
<b>TESTO esaminato</b>	<b>Pag. 93/104</b>	<b>CONSIDERAZIONI</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>	<b>N° 068</b>
<p>Si tratta in sostanza di una sorta di servizio secondo il quale le cave forniscono al settore delle costruzioni una delle basi (il materiale appunto) necessarie per la sua stessa esistenza</p>		<p>Non si ritiene che questa affermazione sia veritiera, perché scavare la ghiaia non si ritiene sia un servizio pubblico.</p>	<p>Non dovrebbe essere approfondita la questione del perché il PRAC dovrebbe essere un Piano di Rilevante interesse pubblico?</p>	
<b>TESTO esaminato</b>	<b>Pag. 93/104</b>	<b>CONSIDERAZIONI</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>	<b>N° 069</b>
<p>Gli interventi estrattivi, quindi, hanno valenza superiore al mero profitto aziendale, possedendo tutti i caratteri dell'azione volta a soddisfare un interesse pubblico collettivo,</p>		<p>Non si ritiene che questa affermazione sia veritiera, perché scavare la ghiaia non si ritiene sia un servizio pubblico.</p>	<p>Non dovrebbe essere approfondita la questione del perché il PRAC dovrebbe essere un Piano di Rilevante interesse</p>	

quale appunto quello di fornire la materia prima necessaria al settore delle costruzioni e di sostenere a lungo termine lo sviluppo dell'economia regionale.			pubblico?	
<b>TESTO esaminato</b>	<b>Pag. 93/104</b>	<b>CONSIDERAZIONI</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>	<b>N° 070</b>
Per tali ragioni, quindi, gli interventi di cui al presente Piano hanno i requisiti per essere dichiarati di rilevante interesse pubblico ai sensi del DPR 8.9.1997 n.357, per quanto attiene agli effetti nei confronti dei siti della rete Natura 2000.		Non si ritiene che questa affermazione sia veritiera, perché scavare la ghiaia non si ritiene sia un servizio pubblico soprattutto se poi si interviene in prossimità dei siti di Natura 2000.	Non dovrebbe essere approfondita la questione del perché il PRAC dovrebbe essere un Piano di Rilevante interesse pubblico se poi serve a eludere le norme dei siti della rete Natura 2000?	
<b>TESTO esaminato</b>	<b>Pag. 93/104</b>	<b>CONSIDERAZIONI</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>	<b>N° 071</b>
Si ritiene infine opportuno riprendere la possibilità, concessa dal comma 2 dell'art. 24 della L.R. 11/04, e prevedere che le previsioni del Piano modificchino le previsioni del Piano d'Area Garda Baldo.		E' evidente che il PRAC non può modificare le previsioni di un Piano d'Area.	Il PRAC è stata definito essere Piano di Interesse pubblico perché poi il PRAC dovrebbe modificare le norme di un Piano d'Area?	
<b>TESTO esaminato</b>	<b>Pag. 96/104</b>	<b>CONSIDERAZIONI</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>	<b>N° 073</b>
<b>7.3 AMBITI ESTRATTIVI</b> <b>7.3 1 GENERALITA'</b> Nel capitolo 6 è stata individuata la distribuzione delle risorse potenziali. Questa deve ora essere posta in relazione con quanto emerge dalle analisi ambientali e territoriali, al fine di valutare, secondo scelte di opportunità, le soluzioni di pianificazione per: - ottenere condizioni di minore impatto sull'ambiente e sull'uso territorio; - rispettare e valorizzare il contesto sociale ed economico. Ciò conduce ad una puntuale individuazione degli ambiti estrattivi in cui è possibile l'attività estrattiva nonché alla ripartizione del fabbisogno di materiale tra gli ambiti medesimi.		Per ora non si vuole entrare nel merito di questa perimetrazione degli ambiti estrattivi, ma che l'intera città di Verona, compreso il Centro Storico: Patrimonio dell'UNESCO e pure il monumento simbolo di Verona, che è l'Arena, siano stati ricompresi all'interno dell'Ambito Estrattivo denominato "VR" ... potrebbe far sorridere.	Se il PRAC individua quali sono le aree dove si può svolgere attività estrattiva denominati "ambiti estrattivi", non doveva il PRAC esaminare con maggiore attenzione le criticità e le potenzialità di questi ambiti Estrattivi escludendo, ad esempio dalla loro perimetrazione le aree ricomprese all'interno dei Centri Abitati?	
<b>TESTO esaminato</b>	<b>Pag. 97/104</b>	<b>CONSIDERAZIONI</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>	<b>N° 074</b>

<p>Si deve considerare come già nel 1982 la L.R. 44/82, all'art. 1 riporta come finalità il corretto uso delle risorse <i>“nel quadro di una rigorosa salvaguardia dell'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche, monumentali e della massima conservazione della superficie agraria utilizzabile a fini produttivi”</i>. Ciò, anche promuovendo e favorendo sia la ricerca e la sperimentazione di materiali alternativi che quella di tecniche e metodi di utilizzo atti a conseguire il massimo risparmio complessivo.</p>		<p>Dal 1982 ad oggi non sembra che le varie attività di cava approvate abbiano rispettato <i>“di una rigorosa salvaguardia dell'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche, monumentali...”</i></p>	<p>Il PRAC come adottato avrebbe rispettato quanto previsto all'art.1 della LR 44/82?</p>	
<b>TESTO esaminato</b>	<b>Pag. 97/104</b>	<b>CONSIDERAZIONI</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>	<b>N° 075</b>
<p>Nella scelta degli ambiti devono quindi trovare ampi spazi le azioni di tutela di quelle evidenze paesaggistiche ambientali per le quali, pur non escludendosi - secondo la disciplina vigente – la possibilità di eseguirvi attività estrattive, è comunque opportuno impedire, attraverso meditate scelte di Piano, che in esse abbiano luogo nuove cave o ampliamenti di quelle esistenti.</p>		<p>Aver individuato nel PRAC degli ambiti estrattivi la cui superficie è quasi pari ad quarto di una provincia media non sembra essere quell'azione di tutela come a lato sembrerebbe essere prevista e auspicata.</p>	<p>Il PRAC come adottato avrebbe rispettato quelle azioni di tutela paesistiche e ambientali?</p>	
<b>TESTO esaminato</b>	<b>Pag. 97/104</b>	<b>CONSIDERAZIONI</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>	<b>N° 076</b>
<p>Da ultimo si deve altresì considerare, nella definizione degli ambiti e delle norme tecniche da applicare in ciascuno di essi, la presenza di eventuali porzioni di territorio già ampiamente oggetto di estesi interventi estrattivi, dove l'attuale connotazione morfologica impone l'adozione di meccanismi speciali di pianificazione dell'attività estrattiva, diversi e/o integrativi rispetto alla norma generale. Ciò, ovviamente, sempre e soltanto nell'ottica del raggiungimento di un ottimale recupero ambientale del contesto generale, che necessariamente parte da una situazione già altamente compromessa.</p>		<p>Non si comprende il perché nelle NTA Norme Tecniche di Attuazione del PRAC dovrebbero essere indicati questi <i>“meccanismi speciali di pianificazione dell'attività estrattiva, diversi e/o integrativi rispetto alla norma generale”</i></p>	<p>Se le NTA del PRAC si ipotizza che siano applicate in modo diverso nei diversi ambiti estrattivi, perché non sono stati predisposti dei piani particolareggiati per ogni singolo ambito estrattivo se l'obiettivo del PRAC sarebbe stato il recupero ambientale del territorio?</p>	

<b>TESTO esaminato</b>	<b>Pag. 97/104</b>	<b>CONSIDERAZIONI</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>	<b>N° 077</b>
<p>Va precisato e confermato che, una volta definiti gli ambiti estrattivi per ciascun materiale, l'ammissibilità di un progetto di cava nell'ambito considerato, é comunque subordinata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- alla conformità dell'intervento alle norme urbanistiche comunali, provinciali e regionali;</li> <li>- alla rispondenza alle Norme Tecniche contenute nel presente Piano;</li> <li>- al rispetto delle disposizioni riguardanti vincoli norme e limitazioni previste in provvedimenti legislativi statali e regionali.</li> </ul>		<p>Non si comprende il perché nelle NTA Norme Tecniche di Attuazione del PRAC dovrebbero essere indicati questi "meccanismi speciali di pianificazione dell'attività estrattiva, diversi e/o integrativi rispetto alla norma generale"</p>	<p>Se le NTA del PRAC si ipotizza che siano applicate in modo diverso nei diversi ambiti estrattivi, perché non sono stati predisposti dei piani particolareggiati per ogni singolo ambito estrattivo se l'obiettivo del PRAC sarebbe stato il recupero ambientale del territorio?</p>	
<b>TESTO esaminato</b>	<b>Pag. 97/104</b>	<b>CONSIDERAZIONI</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>	<b>N° 078</b>
<p>7.3.2 TIPOLOGIE DI INTERVENTO ALL'INTERNO DELL'AMBITO</p> <p>Per la <b>sabbia e ghiaia</b>, si può procedere all'escavazione soltanto mediante progetti di ampliamento di cava esistente, senza possibilità di aprire nuove cave.</p>		<p>Visto che vi sono più di 100 cave attive nella Regione Veneto, parrebbe essere evidente che non aprire nuove cave sia la scelta migliore.</p>	<p>L'ampliamento delle cave esistenti in aree soggette a vincoli paesistici e/o ambientali va comunque vietato e non approvato?</p>	
<b>TESTO esaminato</b>	<b>Pag. 97/104</b>	<b>CONSIDERAZIONI</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>	<b>N° 079</b>
<p>Infatti, il numero, l'ampiezza e la profondità delle cave di ghiaia e sabbia che sono state finora realizzate e che non sono ancora state estinte, oltre che la disponibilità di ulteriore risorsa potenziale in loco, hanno suggerito di prevedere, per l'appunto, solo la possibilità di ampliare i siti di cava esistenti, ponendo altresì limiti dimensionali all'ampliamento stesso.</p>		<p>Si dovrebbe indagare del perché delle cave non risultano estinte, nonostante vi siano delle autorizzazioni scadute da anni e senza mai che siano state realizzate le opere di ripristino ambientale.</p>	<p>L'ampliamento delle cave non estinte che sono ubicate in aree soggette a vincoli paesistici e/o ambientali va comunque vietato e non approvato?</p>	
<b>TESTO esaminato</b>	<b>Pag. 98/104</b>	<b>CONSIDERAZIONI</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>	<b>N° 080</b>
<p>Così facendo, coerentemente con le attuali tendenze della pianificazione territoriale, si è inteso ridurre il consumo di territorio, inoltre si è voluto favorire la ricomposizione dei siti in quanto l'aver indirizzato i nuovi interventi</p>		<p>La ricomposizione dei siti è quasi sempre inesistente soprattutto per quelle cave che vengono continuamente ampliate e questa azione dovrebbe essere</p>	<p>L'ampliamento delle cave che non hanno effettuato ricomposizioni ambientali adeguate e che sono ubicate in aree soggette a vincoli paesistici e/o</p>	



verso l'ampliamento degli esistenti siti estrattivi consente, in sede di autorizzazione, di intervenire sulle attuali previsioni ricompositive, ottenendo soluzioni progettuali più moderne ed adeguate.		una delle primarie da compiere quando si autorizzassero gli ampliamenti	ambientali va comunque vietato e non approvato?	
<b>TESTO esaminato</b>	<b>Pag. 98/104</b>	<b>CONSIDERAZIONI</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>	<b>N° 081</b>
Per rafforzare l'opportunità di ottenere una migliore ricomposizione dei siti di cava, si possono prevedere forme di incentivazione degli interventi estrattivi ricadenti in aree in cui si è avuta una intensa attività estrattiva, purché finalizzati al recupero ambientale delle aree medesime.		Utilizzare la scusante del recupero ambientale di cave che non hanno rispettato le prescrizioni autorizzative non deve far sì che sia automatico una nuova autorizzazione all'ampliamento.	L'ampliamento delle cave che non hanno effettuato ricomposizioni ambientali adeguate e che sono ubicate in aree soggette a vincoli paesistici e/o ambientali va comunque vietato e non approvato?	
<b>TESTO esaminato</b>	<b>Pag. 98/104</b>	<b>CONSIDERAZIONI</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>	<b>N° 082</b>
La possibilità di procedere soltanto con ampliamenti di cave esistenti, inoltre, permetterà anche di intervenire sugli attuali siti estrattivi imponendo interventi di ricomposizione migliorativi sia dal punto di vista paesaggistico che della protezione della biodiversità e della rete natura 2000.		Utilizzare la scusante del recupero ambientale di cave che non hanno rispettato le prescrizioni autorizzative non deve far sì che sia automatico una nuova autorizzazione all'ampliamento.	L'ampliamento delle cave che non hanno effettuato ricomposizioni ambientali adeguate e che sono ubicate in aree soggette a vincoli paesistici e/o ambientali va comunque vietato e non approvato?	
<b>TESTO esaminato</b>	<b>Pag. 103/104</b>	<b>CONSIDERAZIONI</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>	<b>N° 083</b>
<b>7.5 NORME TECNICHE</b> Le Norme Tecniche Attuative, nella parte generale, evidenziano la natura del Piano, enunciano le finalità e gli effetti dello stesso nei confronti della pianificazione regionale rappresentata dal PTRC, precisano la durata e il monitoraggio del Piano e definiscono le procedure per le eventuali modifiche.		L'esame delle Norme Tecniche Attuative, va effettuato valutando il contenuto dell'apposito allegato.	Si rimanda alle osservazioni delle NTA Norme Tecniche di Attuazione.	

## Allegato "B" - NORME TECNICHE ATTUATIVE

<b>TESTO esaminato</b>	<b>Pag. 3/20</b>	<b>CONSIDERAZIONI</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>	<b>N° 084</b>
<b>CAPO I</b> <b>PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI</b> <b>Articolo 1 - Natura del Piano</b> 2. Il PRAC, in quanto Piano di settore e coordinato con il PTRC, può integrare e modificare il PTRC qualora non ne alteri i contenuti essenziali di pianificazione territoriale, in conformità a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".		Non si ritiene corretto che un piano di settore possa integrare e modificare il PTRC.	Questo comma deve essere eliminato dall'art.1?	
<b>TESTO esaminato</b>	<b>Pag. 3/20</b>	<b>CONSIDERAZIONI</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>	<b>N° 085</b>
3. Gli interventi in attuazione del PRAC rivestono rilevante interesse pubblico ai sensi del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i.		Non si ritiene corretto che il PRAC sia piano di rilevante interesse pubblico	Questo comma deve essere eliminato dall'art.1?	
<b>TESTO esaminato</b>	<b>Pag. 4/20</b>	<b>CONSIDERAZIONI</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>	<b>N° 086</b>
<b>Articolo 6 - Modifiche del Piano</b> 4. Si configurano, in particolare, come varianti non sostanziali al Piano, le seguenti modifiche: a) variazioni, in più o in meno e comunque non oltre il 20%, del volume massimo autorizzabile, per ciascuno dei materiali indicati al comma 2 dell'art. 2, attribuito all'intero territorio regionale, come indicato agli articoli 8, 11 e 12; b) variazioni, in più o in meno e comunque non oltre il 30%, dei volumi massimi estraibili, per il materiale considerato, attribuiti agli ambiti estrattivi, come da tabella di cui agli articoli 8, 11 e 12; c) variazioni delle percentuali massime di		Le varianti "non sostanziali" dovrebbero appunto essere... "non sostanziali" e pertanto questi parametri dovrebbero essere ridotti al 50%.	Le percentuali da applicare per stabilire quali sarebbero le varianti "non sostanziali, vanno ridotte del 50%?	

<p>ampliamento delle cave di sabbia e ghiaia, come da tabella di cui all'articolo 10. d) variazioni e/o integrazioni alle norme tecniche per la coltivazione delle cave di cui al Capo III e IV delle presenti NTA;</p>			
<b>TESTO esaminato</b>	<b>Pag. 5/20</b>	<b>CONSIDERAZIONI</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>   <b>N° 087</b>
<p><b>Articolo 7 - Definizioni</b> 12. comparto estrattivo: insieme consistente di cave, in numero superiore a 15, anche estinte, strettamente vicine tra loro e aventi complessivamente una superficie di scavo superiore a 2.000.000 mq, che occupa una porzione continua e omogenea di territorio, priva di rilevanti elementi fisici di separazione tra le cave (centri abitati, strade principali, ferrovie, fiumi ecc) e interessata da un ampio e intenso sfruttamento estrattivo.</p>		<p>L'unica area dell'intera Regione Veneto che possa arrivare ad avere 15 cave una vicina all'altra e che quindi sia rappresentata dal 12° comma di questo articolo sembra essere la parte sud del territorio di Valeggio sul Mincio.</p>	<p>Nella definizione di comparto estrattivo il numero delle cave, minimo da considerare, dovrebbe essere pari a 5 e potrebbero essere autorizzati ampliamenti di cave <i>“solo a fronte di un progetto unitario che coinvolga l'intero comparto estrattivo”</i>.</p>
<b>TESTO esaminato</b>	<b>Pag. 6/20</b>	<b>CONSIDERAZIONI</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>   <b>N° 088</b>
<p><b>Articolo 8 - Sabbia e ghiaia - Ambiti estrattivi e volumi massimi autorizzabili</b> 2. Il presente Piano individua nelle tavole 4.3.1; 4.3.2 e 4.3.3 le aree che sono sede di giacimenti di sabbia e ghiaia, potenzialmente suscettibili di coltivazione.</p>		<p>Le tavole grafiche degli ambiti estrattivi dovrebbero essere realizzate in scala maggiore con individuati anche tutti i vincoli presenti all'interno di questi ambiti</p>	<p>Che valore avrebbe questo comma se fa riferimento solo alla perimetrazione degli ambiti estrattivi senza entrare nei dettagli dei vincoli esistenti sul territorio?</p>
<b>TESTO esaminato</b>	<b>Pag. 6/20</b>	<b>CONSIDERAZIONI</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>   <b>N° 089</b>
<p><b>Articolo 9 Sabbia e ghiaia – Limiti e condizioni per gli interventi</b> 1. Possono essere autorizzati solo interventi estrattivi di ampliamento di cave esistenti, non ancora estinte, fino al raggiungimento del volume decennale assegnato all'ambito di competenza.</p>		<p>Sulla questione <i>“cave... non ancora estinte”</i>, ci sarebbe da aprire un intero capitolo, considerato che i Decreti di Estinzione, non sono quasi mai emanati, come mai vengono realizzati i ripristini ambientali.</p>	<p>Questo comma pertanto andrebbe così riscritto: Possono essere autorizzati solo interventi estrattivi di ampliamento di cave produttive fino al raggiungimento del volume decennale assegnato all'ambito di competenza.</p>
<b>TESTO esaminato</b>	<b>Pag. 6/20</b>	<b>CONSIDERAZIONI</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>   <b>N° 090</b>
<p>6. Non possono essere autorizzate estrazioni a distanze, misurate orizzontalmente dal ci-</p>		<p>Se il PRAC dovrebbe salvaguardare il territorio e la popolazione che risiede</p>	<p>Per salvaguardare le residenze e le attività antropiche, le distanze di cui</p>

<p>glio superiore dello scavo inferiore a:  a) 200 metri dalle zone commerciali, residenziali e dalle zone a servizi assimilabili a residenziali;  b) 50 metri dalle zone industriali o artigianali o per servizi non assimilabili a residenziali.</p>		<p>negli ambiti estrattivi, le distanze così come riportate sono risibili e pertanto vanno almeno raddoppiate.</p>	<p>al comma 6 vanno raddoppiate?</p>	
<b>TESTO esaminato</b>	<b>Pag. 7/20</b>	<b>CONSIDERAZIONI</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>	<b>N° 091</b>
<p>7. La distanza di cui al comma 6 lett. a) può essere ridotta a 100 metri qualora, nella porzione di cava a distanza inferiore a 200 metri, la profondità di scavo, rispetto al piano campagna, non sia superiore a 6 metri e la profondità finale di ricomposizione non sia superiore a 3 metri.</p>		<p>Questo articolo andrebbe utilizzato solo e qualora la ricomposizione abbia come obiettivo di realizzare opere ed interventi che siano di interesse pubblico, quali aree attrezzate a parco e/o a bosco per incrementare la dotazione di verde dei centri abitati</p>	<p>Articolo da applicare solo per questioni di interesse pubblico a cui va aggiunta, la seguente integrazione: “... <i>solo e qualora la ricomposizione finale sia destinata per realizzare opere e interventi che siano di rilevante interesse pubblico</i>”.</p>	
<b>TESTO esaminato</b>	<b>Pag. 7/20</b>	<b>CONSIDERAZIONI</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>	<b>N° 092</b>
<p>8. In sede di autorizzazione, la distanza di cui al comma 6 lett. a) può essere ridotta a 100 metri qualora i sistemi adottati per il rispetto delle prescrizioni normative di cui all'art. 19 comma 13 lett. a), b) e c), come previsti in progetto, siano tali da far ritenere poco significativi gli impatti relativi a rumore e polvere sulle limitrofe zone commerciali, residenziali e per servizi assimilabili a residenziali.</p>		<p>Questo articolo andrebbe utilizzato solo e qualora la ricomposizione abbia come obiettivo di realizzare opere ed interventi che siano di interesse pubblico, quali aree attrezzate a parco e/o a bosco per incrementare la dotazione di verde dei centri abitati</p>	<p>Articolo da applicare solo per questioni di interesse pubblico a cui va aggiunta, la seguente integrazione: “... <i>solo e qualora la ricomposizione finale sia destinata per realizzare opere e interventi che siano di rilevante interesse pubblico</i>”.</p>	
<b>TESTO esaminato</b>	<b>Pag. 7/20</b>	<b>CONSIDERAZIONI</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>	<b>N° 093</b>
<p><b>Articolo 10 - Sabbia e ghiaia - Criteri per le autorizzazioni</b>  1. Fermo restando il volume massimo attribuito a ciascun ambito estrattivo all'art.8, il volume autorizzabile con l'ampliamento di ciascuna cava non può eccedere i limiti sotto indicati:  a) limite percentuale sul volume autorizzato, successivamente al 07.09.1982 e sino alla</p>		<p>Ovviamente andrebbe scritto che non possono ottenere questo ampliamento in percentuale le cave che da dopo il 07.09.1982 avessero già ottenuto ampliamenti</p>	<p>A questo comma va aggiunto:  “L'ampliamento può essere concesso solo a quelle cave che dal 07.09.1982 non abbiano già ottenuto degli ampliamenti”.</p>	

data di adozione del presente piano, per la cava esistente, in funzione dell'ambito in cui è situata, come di seguito: Ambito VERONA 30 %			
<b>TESTO esaminato</b>	<b>Pag. 7/20</b>	<b>CONSIDERAZIONI</b>	<b>OSSERVAZIONI</b> N° 094
9. Nel caso in cui sia presentato un unico progetto congiunto riferito a due o più cave incluse nel medesimo ambito e sia richiesta una ripartizione libera del volume autorizzabile complessivo tra le cave medesime, i due limiti di cui al comma 1) sono entrambi ridotti del 25%.		Parrebbe essere evidente che questa norma va applicata solo per le cave che siano contigue.	A questo comma, dopo le parole: <i>“riferito a due o più cave”</i> va aggiunta la parola: <i>“contigue”</i> .
<b>TESTO esaminato</b>	<b>Pag. 7/20</b>	<b>CONSIDERAZIONI</b>	<b>OSSERVAZIONI</b> N° 095
11. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” le presenti norme tecniche attuative modificano le previsioni del Piano d'Area Garda Baldo.		E' evidente che il PRAC non può modificare la previsione di un Piano d'Area.	Il PRAC è stata definito essere Piano di Interesse pubblico perché poi il PRAC dovrebbe modificare le norme di un Piano d'Area?
<b>TESTO esaminato</b>	<b>Pag. 10/20</b>	<b>CONSIDERAZIONI</b>	<b>OSSERVAZIONI</b> N° 096
<b>Articolo 15 - Miglioramenti al progetto di coltivazione</b> 1 I Comuni territorialmente interessati dal progetto della cava, entro il termine previsto per l'espressione del proprio parere sul progetto di coltivazione, forniscono alla ditta richiedente motivate proposte, dettate da specifiche esigenze dei luoghi, finalizzate al miglioramento della ricomposizione della cava, con particolare riguardo agli effetti di lungo periodo della ricomposizione sul locale contesto urbanistico e abitativo, determinati dalla futura destinazione delle aree e dall'eventuale uso pubblico delle stesse.		Che le aree delle cave possano essere destinate all'uso pubblico, questo andrebbe già previsto nel progetto presentando anche soluzioni che prevedano opere compensative.	L'eventuale uso pubblico sulla futura destinazione delle aree interessate dalle attività estrattive andrebbe già prevista nel progetto iniziale.
<b>TESTO esaminato</b>	<b>Pag. 11/20</b>	<b>CONSIDERAZIONI</b>	<b>OSSERVAZIONI</b> N° 097
<b>Articolo 17 - Distanze e prescrizioni</b>		Che la recinzione di una cava prodotti-	Forse c'è stato un errore nello scrivere

<b>tecniche</b> 3. La ditta autorizzata deve recintare, entro tre mesi dalla data di consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, l'area del cantiere estrattivo con almeno tre ordini di filo metallico per un'altezza non inferiore a 1,5 metri;		va sia costituita da “tre ordini di filo metallico”... fa un po' sorridere e pertanto forse la soluzione migliore è una recinzione in rete metallica alta almeno 2 metri.	questo comma in quanto si ritiene sia necessaria una recinzione atta ad impedire l'ingresso alla cava di estranei	
<b>TESTO esaminato</b>	<b>Pag. 11/20</b>	<b>CONSIDERAZIONI</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>	<b>N° 098</b>
<b>Articolo 19 - Norme per la tutela ambientale</b> 1. Il progetto di coltivazione della cava deve prevedere una successione di fasi coordinate di estrazione e sistemazione che consenta di limitare l'area che, in ogni momento, risulta impegnata dalle lavorazioni e non è ancora ricomposta;		Come è noto, quanto riportato in questo comma non accade mai e quindi andrebbero introdotti dei controlli e delle verifiche, con relative penali al fine che siano applicate queste fasi coordinate.	Forse sarebbe auspicabile che fossero applicate delle penali per il mancato rispetto di questo comma.	
<b>TESTO esaminato</b>	<b>Pag. 16/20</b>	<b>CONSIDERAZIONI</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>	<b>N° 099</b>
INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI DI ATTIVITA' DI COLTIVAZIONE DI CAVA Il progetto di coltivazione finalizzato ad ottenere autorizzazione di cava deve recepire le eventuali indicazioni del provvedimento di screening della procedura di VIA e deve comprendere i seguenti elaborati progettuali di base, da fornire anche su supporto digitale in formati di uso comune:		Da questo primo paragrafo parrebbe che TUTTI i progetti di coltivazione di cava devono essere sottoposti alla procedura di “screening” e questa sarebbe una novità interessante.	Si chiede conferma se tutti i progetti di apertura e di ampliamento di cava, indistintamente dalle loro superfici devono essere sottoposte a screening?	

## **Allegato “C” - CARTOGRAFIA**

TESTO esaminato	Pag. 1/37	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI	N° 100
		Forse sarebbe stato necessario che fosse stata predisposta una “cartografia” a scala maggiore e più dettagliata, una per ogni singolo “ambito estrattivo”	La cartografia degli ambiti estrattivi andrebbe più dettagliata riportando anche i vincoli di tutti i diversi piani che interessano l’ambito estrattivo	

## **Allegato “D” - RAPPORTO AMBIENTALE**

TESTO esaminato	Pag. 1/152	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI	N° 101
		Non esaminato.	Nessuna osservazione	

## **Allegato “E” - SINTESI NON TECNICA**

TESTO esaminato	Pag. 40/42	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI	N° 102
Lo scenario più performante risulta essere lo scenario n. 2, ossia lo scenario di applicazione del PRAC, oggetto di pianificazione, in vigenza del PDL 284. Il piano inoltre individua le misure di mitigazione e compensazione che devono essere attuate per la protezione delle componenti ambientali direttamente interessate dall’attività di cava.		Considerato che lo “scenario 2” sarebbe quello di <b>“applicazione del PRAC, oggetto di pianificazione, in vigenza del PDL 284”</b> e visto che un “Progetto di Legge” ovviamente non è una Legge <b><u>lo scenario da applicare è il n° 1.</u></b>	Per il PRAC - tra le alternative progettuali previste - si chiede che sia applicato lo “Scenario n°1”: PRAC con LR 44/82 (senza approvazione PdL 284).	

## **Allegato “F” - STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA**

TESTO esaminato	Pag. 1/280	CONSIDERAZIONI	OSSERVAZIONI	N° 103
		Non esaminato.	Nessuna osservazione	